



OGGETTO: Inquadramento dell'operazione di scissione ordinaria e con scorporo

Definizione e inquadramento giuridico

La scissione mediante scorporo, introdotta dall'art. 2506.1 del Codice civile, è una particolare operazione con cui una società (scissa) assegna tutto o parte del proprio patrimonio a una o più società beneficiarie.

La caratteristica distintiva rispetto alla scissione "tradizionale" è che le azioni o quote della società beneficiaria non vengono assegnate ai soci della scissa, bensì alla società scissa stessa.

Oggetto e soggetti dell'operazione

A seguito delle modifiche del DLgs. 88/2025, è ora esplicitamente ammessa sia la scissione parziale che quella totale.

In caso di scorporo dell'intero patrimonio, la società scissa non si estingue in quanto continua ad esistere assumendo il ruolo di holding pura per la gestione delle partecipazioni nelle beneficiarie. Possono quindi essere oggetto di trasferimento:

- intere aziende o rami d'aziende;
- singoli elementi patrimoniali attivi o passivi.

Le beneficiarie possono essere:

- società di nuova costituzione, per le quali è prevista una disciplina semplificata;
- società preesistenti, ammesse esplicitamente dalla riforma del 2025.

Procedura e semplificazioni

L'iter segue generalmente quello della scissione ordinaria (progetto di scissione, delibera dei soci, atto di esecuzione). Tuttavia, quando la scissione avviene a favore di una nuova società e le partecipazioni sono assegnate interamente alla scissa, scattano rilevanti semplificazioni con riferimento al contenuto del progetto e alla documentazione da presentare.

Non è infatti necessario indicare il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle quote, la data di partecipazione agli utili o il trattamento di particolari categorie di soci. Non è richiesta inoltre la redazione della situazione patrimoniale, né delle relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti.

Tutela dei soci e diritto di recesso

L'operazione è considerata neutrale per i soci della società scissa, poiché il valore della loro partecipazione rimane invariato (gli attivi trasferiti sono sostituiti dal valore della partecipazione nella beneficiaria nel bilancio della scissa). Di conseguenza:

- il socio della scissa non ha diritto di recesso;
- il socio della beneficiaria, se preesistente, deve essere riconosciuto il diritto di recesso, poiché subisce l'ingresso di un nuovo socio (la scissa).

Disciplina fiscale

La neutralità per le società coinvolte e la continuità dei valori

Il regime fiscale, delineato dall'art. 173, co.15-ter del Tuir, si fonda sul principio della neutralità fiscale.

In applicazione di questo principio, il passaggio di attività e passività dalla società scissa alla beneficiaria non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze. Pertanto, la società beneficiaria subentra esattamente negli stessi valori che i beni avevano in capo alla scissa prima dell'operazione.

Questa continuità si riflette anche sul piano temporale: per il calcolo dei periodi di possesso dei beni ricevuti (fondamentali, ad esempio, per determinare la natura delle plusvalenze), la beneficiaria può sommare al proprio il periodo di detenzione già maturato dalla società scissa.

Il trattamento delle partecipazioni e il regime PEX

Particolare attenzione merita il caso in cui l'oggetto dello scorporo sia una partecipazione societaria. In questa ipotesi, la disciplina garantisce che la società scissa, ricevendo le azioni della beneficiaria, non perda i benefici legati alla PEX. Per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 87 del Tuir, infatti, la scissa mantiene la medesima classificazione di bilancio e la stessa anzianità di possesso che caratterizzavano la partecipazione trasferita, assicurando così una perfetta simmetria fiscale tra la situazione ante e post scissione.

Ripartizione delle posizioni soggettive e gestione del patrimonio netto

Per quanto riguarda le posizioni soggettive (come, ad esempio, crediti d'imposta o altre facoltà fiscali non direttamente collegate a specifici elementi patrimoniali), la norma prevede un criterio di ripartizione proporzionale basato sulla quota di patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria rispetto a quello rimasto in capo alla scissa.

Infine, un aspetto di rilievo riguarda la struttura del patrimonio netto. Poiché nella scissione con scorporo la società scissa non subisce una riduzione reale del proprio patrimonio (sostituendo i beni trasferiti con la partecipazione nella beneficiaria), essa conserva immutata la composizione del proprio patrimonio netto e il regime fiscale delle proprie riserve. Di conseguenza, le riserve in sospensione d'imposta restano in capo alla società scissa e non sorge l'obbligo di ricostituirle nel bilancio della società beneficiaria.

Differenze rispetto al conferimento in natura

La scissione mediante scorporo si pone come un'alternativa legale al conferimento, ma i due strumenti divergono per i seguenti profili.

- Competenza decisionale: nel conferimento la decisione spetta solitamente all'organo amministrativo, mentre nella scissione la competenza è rimessa all'assemblea dei soci.
- Tutela dei creditori: nella scissione ai creditori è riconosciuto il diritto di opposizione. Nel conferimento in natura, invece, la tutela è garantita dalla redazione di una relazione di stima dei beni da parte di un esperto indipendente, volta a presidiare la corretta formazione del capitale sociale della società destinataria.
- Regime delle garanzie: le garanzie per evizione, per i vizi dei beni e per la solvenza del debitore ceduto (nel caso di crediti) si applicano esclusivamente al conferimento e non alla scissione.
- Natura dell'oggetto trasferito: nella scissione possono essere assegnati anche singoli elementi patrimoniali, siano essi attivi o passivi. Nel conferimento possono essere conferiti unicamente elementi attivi, dato che gli elementi passivi possono essere conferiti solo nell'ambito di un conferimento d'azienda e nel rispetto della condizione di inerenza al bene conferito.
- Profilo dell'abuso del diritto: è stato esplicitamente chiarito che non costituisce abuso del diritto l'operazione di scissione mediante scorporo di un'azienda seguita dalla successiva cessione della partecipazione ricevuta.



Differenze rispetto alla scissione ordinaria

La distinzione principale tra la scissione mediante scorporo e la scissione ordinaria risiede nel soggetto che riceve le partecipazioni della società beneficiaria e nelle conseguenti ricadute sulla compagine sociale.

- Destinatario delle quote/azioni: nella scissione ordinaria, le azioni o quote della società beneficiaria vengono assegnate direttamente ai soci della società scissa. Al contrario, nello scorporo, le partecipazioni vengono assegnate alla società scissa medesima. Di fatto, la società scissa diventa la "mamma" (socio unica o controllante) della beneficiaria.
- Assetto proprietario: nella scissione ordinaria si assiste a una "separazione" dei soci o a una duplicazione delle loro partecipazioni in due entità distinte. Nello scorporo, invece, la compagine sociale della scissa non muta affatto e i soci continuano a detenere le loro quote esclusivamente nella società originaria, la quale a sua volta deterrà il controllo della beneficiaria.
- Rapporto di cambio e semplificazioni: poiché nello scorporo (specialmente se a favore di una nuova società) la società scissa è l'unica destinataria delle quote, non vi è alcuna necessità di determinare un rapporto di cambio. Questo elimina l'obbligo di redigere i documenti tipici della scissione ordinaria volti a tutelare i soci dal rischio di "diluizione" o concambio non equo, come la relazione degli esperti sulla congruità del prezzo o la situazione patrimoniale di scissione, salvo le semplificazioni eventualmente previste.
- Neutralità patrimoniale per la scissa: mentre nella scissione ordinaria il patrimonio netto della società scissa si riduce proporzionalmente a quanto trasferito, nello scorporo il valore del patrimonio netto della scissa resta invariato. A livello contabile, avviene una semplice "permuta": gli asset trasferiti (es. un immobile o un'azienda) vengono sostituiti nell'attivo della scissa dalla partecipazione finanziaria nella nuova società beneficiaria.

In sintesi, mentre la scissione ordinaria è uno strumento di riorganizzazione dei soci (spesso usato per separare rami d'azienda tra gruppi di soci diversi), la scissione mediante scorporo è uno strumento di riorganizzazione aziendale volto a creare una struttura di gruppo (holding-operativa) senza alterare i diritti dei soci della controllante.

Obbligo di perizia nella scissione

In merito alla necessità di supporti periziali nelle operazioni di scissione, occorre distinguere tra la tutela dei soci e la tutela dell'integrità del capitale sociale:

- relazione sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies del Codice civile): tale documento, volto a garantire l'equità del concambio per i soci, è omissibile per legge in caso di scissione proporzionale verso società neocostituite e nella scissione mediante scorporo. In ogni altro caso, l'esonero è possibile solo previo consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto;
- perizia giurata di stima del patrimonio (art. 2343 o art. 2465 del Codice civile): questa perizia mira a tutelare i terzi e l'effettività del capitale sociale. Essa sorge come obbligo inderogabile qualora la società scindenda sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani